

## A) STATUTI

### Comune di Brescia

#### Statuto dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 29 luglio 2013

##### TITOLO I GENERALITÀ

- Art. 1 Istituzione e denominazione
- Art. 2 Finalità e funzioni dell'Agenzia
- Art. 3 Sede dell'Agenzia
- Art. 4 Durata

##### TITOLO II ORGANI

- Art. 5 Organi dell'Agenzia
- Art. 6 Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione
- Art. 7 Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 8 Funzionamento dell'Assemblea
- Art. 9 Composizione del Consiglio di Amministrazione
- Art. 10 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 Presidente
- Art. 13 Direttore
- Art. 14 Organo di revisione

##### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

- Art. 15 Uffici e personale
- Art. 16 Contabilità
- Art. 17 Mezzi finanziari
- Art. 18 Pareggio di bilancio e contributi degli Enti
- Art. 19 Patrimonio
- Art. 20 Servizio di Tesoreria

##### TITOLO IV PARTECIPAZIONE

- Art. 21 Conferenza locale del trasporto pubblico locale

##### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 Pubblicità degli atti
- Art. 23 Nuove adesioni e rapporti con gli Enti
- Art. 24 Norma di rinvio

##### TITOLO I GENERALITÀ

#### Art. 1 Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Brescia, di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. L'Agenzia è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile.

3. L'Agenzia assume la denominazione di Agenzia del TPL di Brescia.

4. All'atto della sua costituzione, aderiscono all'Agenzia i seguenti Enti Locali:

- a) Provincia di Brescia

b) Comune di Brescia

5. La Regione Lombardia partecipa all'Agenzia, in conformità alla disciplina contenuta nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10 della l.r. n. 6/2012, per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle province in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011.

6. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

#### Art. 2 Finalità e funzioni dell'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e, in particolare, provvede a:

- a) la definizione e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del programma di bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
- b) l'elaborazione di proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nei bacini;
- c) l'approvazione del sistema tariffario di bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe;
- d) la determinazione degli *standard* gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli *standard* minimi definiti a livello regionale;
- e) la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
- f) l'affidamento dei servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
- g) la sottoscrizione, la gestione e la verifica del rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
- h) la verifica dell'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;
- i) lo sviluppo di iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
- j) lo sviluppo di forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico locale, fra cui:
  - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
  - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
  - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
- k) la definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
- l) la definizione di agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
- m) la consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i *mobility manager*, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposite conferenze locali del trasporto pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
  - 1) programmazione dei servizi;
  - 2) contratti di servizio;
  - 3) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
  - 4) aspetti tariffari;
  - 5) dati di monitoraggio;

## Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 21 agosto 2013

- n) il monitoraggio della qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie;
  - o) la vigilanza, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
  - p) l'autorizzazione allo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente.
2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale Ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012.

**Art. 3**  
**Sede dell'Agenzia**

1. L'Agenzia ha sede legale in Brescia.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative sul territorio del bacino di competenza.

**Art. 4**  
**Durata**

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.

TITOLO II  
ORGANI**Art. 5**  
**Organi dell'Agenzia**

1. Sono Organi dell'Agenzia:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente;
  - d) il Direttore;
  - e) l'Organo di revisione.
2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

**Art. 6**  
**Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione**

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.
3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, e che risulta individuata all'atto della costituzione dell'Agenzia nell'allegato «A» dello Statuto.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 23 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono aggiornate con periodicità almeno triennale a cura del Consiglio di Amministrazione, in applicazione dei criteri individuati nelle linee guida richiamate nel comma precedente.

**Art. 7**  
**Attribuzioni dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
  - a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
  - d) l'approvazione del programma di bacino dei trasporti pubblici;
  - e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;

- f) l'approvazione del sistema tariffario di bacino e la determinazione delle relative tariffe;
- g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, garantendone la sostenibilità finanziaria;
- h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività nonché del rendiconto di gestione;
- i) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione;
- j) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia;
- k) l'assunzione di mutui;
- l) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l.r. n. 6/2012.

**Art. 8**  
**Funzionamento dell'Assemblea**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l.r. Lombardia n. 6 del 4 aprile 2012, entro trenta giorni dalla costituzione dell'Agenzia, il Presidente della Provincia di Brescia convoca l'Assemblea dell'Agenzia per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione.

3. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione.

4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dal ricevimento della richiesta di cui al comma 3 con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

5. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

7. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Assemblea al momento della votazione, salvo quanto previsto dai commi seguenti.

8. Devono essere assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l) del c. 2, dell'art. 7.

9. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a) del c.2 dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9 comma 1, presentate dagli enti aderenti. Ciascuno degli enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:

- 1) candidato: voti di lista fratto uno;
  - 2) candidato: voti di lista fratto due;
  - 3) candidato: voti di lista fratto tre;
  - 4) candidato: voti di lista fratto quattro;
  - 5) candidato: voti di lista fratto cinque;
- risultando infine eletti:

- componenti del consiglio di amministrazione, coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti, nella sola scelta dell'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.

10. L'Assemblea procede all'elezione del Presidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, mediante deliberazione assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione.

11. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

### Art. 9

#### Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un massimo di n. 4 consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'assemblea procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti, i quali non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale;

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

### Art. 10

#### Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei due terzi delle quote complessive di partecipazione;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) la nomina del direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- f) la proposta di adeguamento annuale delle tariffe da sottoporre all'Assemblea;
- g) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- h) approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

### Art. 11

#### Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i due quinti dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente entro tre giorni dalla richiesta da cui al comma 1, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma seguente. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

5. Devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del c. 1, dell'art. 10.

### Art. 12

#### Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
- c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività nonché il rendiconto di gestione, predisposti dal Direttore.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

### Art. 13

#### Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione.

3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a tre anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

4. Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti indicati al comma 2, a dirigenti già dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in

## Serie Avvisi e Concorsi n. 34 - Mercoledì 21 agosto 2013

atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. Il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15, c. 1:

- a) dirige l'Agenzia;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
- d) cura l'istruzione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
- f) predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
- h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i) stipula i contratti;
- j) firma mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

#### Art. 14 Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, nonché agli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione.

3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.

4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

#### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### Art. 15 Uffici e personale

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.

2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.

3. L'Agenzia è costituita con personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001. Nel caso di comando di dipendenti degli Enti aderenti può essere prevista anche l'assegnazione a part-time in favore dell'Agenzia.

#### Art. 16 Contabilità

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.

2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.

4. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

5. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

#### Art. 17 Mezzi finanziari

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli Enti partecipanti e con oneri a carico del sistema, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della l.r. n. 6/2012. Le disposizioni di cui all'art. 7 della citata legge regionale sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.

2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli Enti aderenti;
- b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- d) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

#### Art. 18 Pareggio di bilancio e contributi degli Enti

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.

2. Con cadenza trimestrale l'Agenzia, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di Revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, fatta eccezione per le risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione stabilita dalla Legge. La deliberazione di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli Enti aderenti.

3. Gli Enti aderenti all'Agenzia provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. A tal fine, l'Agenzia è tenuta a comunicare il disavanzo di gestione a tutti gli Enti aderenti entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

#### Art. 19 Patrimonio

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

**Art. 20**  
**Servizio di Tesoreria**

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE

**Art. 21**  
**Conferenza locale del trasporto pubblico locale**

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:

- a) programmazione dei servizi;
- b) contratti di servizio;
- c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
- d) aspetti tariffari;
- e) dati di monitoraggio.

2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 22**  
**Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

**Art. 23**  
**Nuove adesioni e rapporti con gli Enti**

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, si applica la seguente disciplina:

- a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione entro il 30 ottobre di ciascun anno solare;
- b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;
- c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, in conformità ai criteri individuati nelle linee guida di cui all'art. 7, c. 10, della l.r. n. 6/2012, successivamente aggiornate ai sensi dell'art. 6, c. 4.

2. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

3. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

**Art. 24**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

ALLEGATO «A»

Le quote di partecipazione nell'Agenzia, avendo la Provincia ed il Comune capoluogo condiviso l'opportunità che la Regione Lombardia partecipi sin dalla fase di costituzione, risultano convenute nel modo seguente:

- Regione Lombardia 10%;
- Provincia di Brescia 45%;
- Comune di Brescia 45%.

Qualora successivamente alla costituzione dell'Agenzia uno o più enti, che ne abbiano diritto, facciano richiesta di adesione all'Agenzia stessa, le quote da attribuire al nuovo ente saranno calcolate applicando le linee guida approvate dalla Regione Lombardia.

Dette quote, in tal modo attribuite all'Ente aderente, andranno a diminuire in parti uguali le quote iniziali di Provincia e Comune di Brescia che, pertanto, manterranno sempre un numero di quote pari fra loro.